



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA DI ATENEO

*Emanato con Decreto rettorale 21 dicembre 2020, n. 920
Entrato in vigore il 7 gennaio 2021*



SEGRETERIA DEL RETTORE E DEL PRORETTORE VICARIO

Sede di Varese Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 0332 21 9001/02 – E-mail: rettore@uninsubria.it

Sede di Como Via S. Abbondio, 12 – 22100 (CO) – Italia

Tel. +39 031 238 9401 – E-mail: rettorevicario@uninsubria.it

PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA
DI ATENEIO**

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2 - Principi e criteri di carattere generale.....	3
Art. 3 - Criteri di incompatibilità	3
TITOLO II – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLA <i>LAUREA HONORIS CAUSA</i>	3
Art. 4 - Regole procedurali	3
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	4
Art. 5 - Diritti.....	4
Art. 6 - Entrata in vigore.....	4
Art. 7 - Riferimenti normativi	4



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, disciplina le modalità per il conferimento della Laurea honoris causa dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art. 2 - Principi e criteri di carattere generale

1. *La Laurea honoris causa*, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 169 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 *Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore*, "può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa".
2. La proposta di conferimento deve riguardare personalità di particolare prestigio e di chiara fama, effettivamente in possesso dei requisiti di eccezionalità previsti dalla legge, i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico.
3. L'Università degli Studi dell'Insubria conferisce, per ogni anno accademico, un numero di lauree honoris causa nei limiti stabiliti dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 3 - Criteri di incompatibilità

1. Il conferimento di cui al presente regolamento può riguardare esclusivamente il titolo di laurea magistrale. Non è consentito il conferimento a chi sia già in possesso di una laurea magistrale, od equivalente, italiana sia ordinaria che ad honorem nello stesso ambito disciplinare.

TITOLO II – PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELLA LAUREA HONORIS CAUSA

Art. 4 - Regole procedurali

1. La proposta di conferimento della *Laurea honoris causa* è avanzata al Rettore dal Consiglio di Dipartimento a cui afferisce il corso di laurea magistrale di riferimento, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Corso di Studio, ove istituito.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento e del Consiglio di Corso di Studio devono essere assunte a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. È possibile avanzare proposte solo su corsi di studio attivi nell'anno accademico in cui viene formulata la proposta, che abbiano già completato la prima durata legale.
4. La proposta deve indicare l'esatta denominazione della laurea magistrale da conferire e la classe di afferenza.
5. La proposta deve altresì essere corredata:
 - a. dal curriculum vitae della candidata o del candidato, con indicazione del luogo e data di nascita, nonché dell'attuale cittadinanza dello stesso;
 - b. da una dettagliata relazione sulle motivazioni della scelta;
 - c. dalla delibera del Consiglio di Dipartimento interessato da cui risulti che è stata adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti.



6. Il Rettore sottopone la proposta all'approvazione del Senato Accademico che delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.
7. La delibera di approvazione del Senato Accademico, unitamente alla documentazione presentata, viene tramessa al Ministero dell'Università e della Ricerca per la necessaria autorizzazione.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 - Diritti

1. La laurea magistrale honoris causa attribuisce tutti i diritti della laurea ordinaria, in quanto è equiparata ex lege al titolo normalmente conseguito.

Art. 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, così come le eventuali e successive modifiche, viene adottato con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione e promulgato con Decreto Rettorale.
2. Entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line dell'Università.

Art. 7 - Riferimenti normativi

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, ai Regolamenti dell'Università degli Studi dell'Insubria e alla normativa vigente in materia.